

Valutazione dell'esperto fondamentale per definire la portata della tutela

Il professionista

Deve pesare le prospettive di emersione dalle difficoltà e il ruolo delle trattative

L'interpretazione non sempre convergente del perimetro del vaglio giudiziale nel procedimento di conferma delle misure protettive non agevola il compito dell'esperto, chiamato a rilasciare un parere sulla sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, su cui in buona misura il tribunale di basa.

È indubbio che credibilità del piano, ragionevoli prospettive di risanamento, chiarezza delle azioni necessarie per realizzarlo e disponibilità dei creditori a negoziare sono i punti principali che l'esperto deve esaminare, dal momento che l'inibizione del diritto dei creditori a procedere esecutivamente risponde all'esigenza di evitare il pericolo della dispersione dei valori aziendali, con irreparabile pregiudizio al buon esito delle trattative. Solo in questo caso ha senso e non è irragionevole. Non è però del tutto chiara l'estensione dell'analisi cui l'esperto è chiamato, che dipende dal perimetro del controllo giudiziale che è destinata a supportare.

Partendo dall'esame del piano, l'esperto deve comprenderne sia la coerenza con l'esito del test pratico e con le indicazioni derivanti dal rapporto tra flussi di cassa disponibili ed entità del de-

bito, sia la sequenza ed i tempi delle azioni necessarie per attuarlo, e quindi la concretezza delle prospettive di risanamento.

Se l'unica possibilità di salvezza consiste nell'esito positivo di un complesso contenzioso tributario da cui deriva la parte essenziale dell'indebitamento (Tribunale di Avellino, 30 ottobre 2023), allora non sono le trattative o il piano che possono condurre al risanamento, e non solo manca il *periculum in mora*, ma nasce il lecito dubbio se la composizione negoziata sia la scelta giusta.

Se invece al pur pesante indebitamento accumulato possa darsi soluzione mediante la definizione di accordi, da un lato con i creditori per la ristrutturazione del debito, e dall'altro con un investitore per ottenere all'esito di un aumento di capitale a lui dedicato la provvista necessaria alla copertura del fabbisogno finanziario che il risanamento richiede, allora è chiaro che le trattative sono essenziali e devono essere protette per poter giungere al risultato (Tribunale Reggio Emilia, 27 settembre 2023).

E dal piano e delle azioni per realizzarlo l'esperto potrà desumere nel proprio parere anche quale sia l'ampiezza del perimetro protettivo necessario, se debba estendersi a tutti i creditori o meno, e se non nuoccia al buon esito delle trattative ad esempio la conclusione dell'esecuzione in cui l'immobile pignorato sia stato già assegnato ad un valore congruo rispetto alle evidenze peritali (tribunale Torino, 23 febbraio 2022).